



Direttore

Determina n. 36 del 8.2.2019

OGGETTO: Fornitura per il servizio di telefonia fissa sedi Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e per la Radioprotezione - ISIN, mediante adesione alla Convenzione Consip: *Servizi di Telefonia Fissa 5.* ⁴¹
CIG Principale: 605462636F CIG derivato: Z5B26EC61E
Impegno di spesa € 23.914,44, comprensivi di IVA al 22% (19.602,00 + IVA)

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”, e in particolare l’articolo 6 che, tra l’altro, individua l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “ Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, che ha modificato e integrato il decreto legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 137 del 2017, che, tra l’altro, stabilisce che l’ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali;

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;

Vista la delibera del Direttore dell’ISIN n. 10 del 31 dicembre 2018, prot. n. 3449 del 31 dicembre 2018, di approvazione del bilancio di previsione 2019 dell’ISIN;

Vista la determina n. 4 del 12 settembre 2018, prot. n. 1518 del 12 settembre 2018, di approvazione del contratto di locazione degli immobili posti ai piani 6, 7 e 8 di Via Capitan Bavastro 116 in Roma e individuati quale nuova sede dell’ISIN;

Visto il contratto di locazione che prevede l’avvio della locazione a partire dal 1° dicembre 2018;

Considerato che a partire dal 7 gennaio 2019, l’Ufficio di Direzione e parte del personale ISIN

Handwritten: (1) Del. "Z5B26EC61E" c. A. del. "Z4126EB649"
Reunite Perina

si è trasferito presso la nuova sede di Via Capitan Bavastro, anche per accelerare tutte le operazioni e le attività per rendere pienamente funzionale tale sede, mediante l'attivazione di tutti i servizi necessari;

Ravvisata la necessità di acquisire il servizio di telefonia fissa per le sedi dell'Ispettorato;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;

Dato atto che:

- da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la convenzione *Servizi di Telefonia Fissa 5*, aggiudicata a Fastweb SpA;
- con l'adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di approvvigionamento;

Considerato che, nell'ambito della Convenzione indicata, con ordine n. 4755739, è stato richiesto il progetto sulla base dei fabbisogni indicati da questo Ispettorato; fabbisogni proposti anche da InfoCamere, che - nell'ambito della Convenzione stipulata tra Ispettorato e UnionCamere il 21 dicembre 2018, la quale assicura ad ISIN progettazione e configurazioni di hosting e tecnologie;

Considerato che, sulla base dei fabbisogni indicati da questo Ispettorato con l'ordine n. 4755739, Fastweb Spa in data 31.1.2019 ha trasmesso il progetto esecutivo, acquisito al prot. n. 651/ISIN del 1.2.2019;

Dato atto che il predetto progetto è aderente alle esigenze stabilite e sullo stesso si è acquisito il favorevole parere di InfoCamere;

Constatato che essendo il progetto prevede:

- l'attivazione in convenzione TF5 di un flusso primario PRI da 30 canali bidirezionali;
- la corresponsione, per ciascun flusso primario, di un canone mensile pari a € 94,50 per i servizi di fonia erogati, in accordo alla Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip, per un periodo di 36 mesi, a cui corrisponde un importo complessivo di € 3.402,00 (94,50x30x36), oltre IVA;
- l'applicazione delle tariffe telefoniche a consumo, stabilite nella Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip, alle quali corrisponde un importo complessivo del periodo di 36 mesi pari a € 16.200,00 (450x36), oltre IVA al 22%, avendo stimato, in questa prima fase di avvio, circa 450 €/mensili di chiamate sulle base delle suddette tariffe;

Ritenuto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata convenzione;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, in

Handwritten signature: (2) Dele "x 30" r. unitas Pernice

conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura/servizio stabilite nella citata convenzione;
- il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip convenzione *Servizi di Telefonia Fissa 5*, nella Società Fastweb SpA, con sede in Via Caracciolo 51 - 20100 - Milano (MI);

Accertata la disponibilità della spesa indicata, per l'intero periodo di 36 mesi, di complessivi € 23.914,44, comprensivi di IVA al 22% (19.602,00 + IVA) che trova copertura in termini di competenza al Cap. 13050 – Utenze e canoni per altri servizi - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10 del 31 dicembre 2018 e, pro quota, sui pertinenti capitoli di bilancio dell'ISIN negli esercizi finanziari dell'anno 2019 e seguenti;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*"

DETERMINA

- 1) di aderire, in conformità a quanto evidenziato in parte narrativa, alla Convenzione Consip *Servizi di Telefonia Fissa 5*, assegnata alla Società Società Fastweb SpA, con sede in Via Caracciolo 51 - 20100 - Milano (MI);
- 2) di approvare il progetto esecutivo trasmesso da Fastweb Spa in data 31.1.2019 e acquisito al prot. n. 651/ISIN del 1.2.2019, che prevede:
 - l'attivazione in convenzione TF5 di un flusso primario PRI da 30 canali bidirezionali;
 - la corresponsione, per ciascun flusso primario, di un canone mensile pari a € 94,50 per i servizi di fonia erogati, in accordo alla Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip, per un periodo di 36 mesi, a cui corrisponde un importo complessivo di € 3.402,00 (94,50x30x36), oltre IVA;
 - l'applicazione delle tariffe telefoniche a consumo, stabilite nella Convenzione in essere stipulata tra Fastweb e Consip, alle quali corrisponde un importo complessivo del periodo di 36 mesi pari a € 16.200,00 (450x36), oltre IVA al 22%, avendo stimato, in questa prima fase di avvio, circa 450 €/mensili di chiamate sulle base delle suddette tariffe;
- di stabilire che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nella suddetta Convenzione, il cui contenuto è integralmente richiamato nella presente determina;
- di prescindere dall'effettuare i controlli ex art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul Fornitore, in quanto gli stessi sono già stati effettuati da Consip nell'ambito della sottoscrizione della

suddetta Convenzione;

- di accertare la disponibilità e di impegnare l'importo, per l'intero periodo di 36 mesi, di complessivi € 23.914,44, comprensivi di IVA al 22% (19.602,00 + IVA) che trova copertura in termini di competenza al Cap. 13050 – utenze e canoni per altri servizi - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10 del 31 dicembre 2018 e, pro quota, sui pertinenti capitoli di bilancio dell'ISIN negli esercizi finanziari dell'anno 2019 e seguenti;
- di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 il Dott. Ing. Angelantonio Orlando, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte.

Avv. Maurizio Pernice

